



Comune di OVIGLIO

Provincia di ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

**(COMPRENDENTI ANCHE LE ATTIVITÀ DI TATUATORE – PIERCING E RICOSTRUZIONE
UNGHIE)**

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI	13	Requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività iniziate con dichiarazione
1	Oggetto del regolamento - Definizioni	14	Certificato di idoneità sanitaria
2	Dichiarazione di inizio attività	15	Conduzione igienica delle attività
3	Divieto di prosecuzione dell'attività	16	Pulizia del personale
	CAPO SECONDO NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	17	Impiego di solventi
4	Accertamento dei requisiti di impresa artigianale	18	Difesa dei locali contro le mosche
5	Ubicazione degli esercizi	19	Esposizione della dichiarazione DIA e delle tariffe
6	Richiesta di accertamento	20	Orario di apertura dell'esercizio
7	Requisiti igienici dei locali	21	Sospensione dell'attività
8	Esercizi posti in località prive di acquedotto		CAPO TERZO DISPOSIZIONI FINALI
9	Esercizi misti	22	Tutela dei dati personali
10	Divieto di esercizio delle attività in forma ambulante	23	Norme abrogate
11	Arredamento e suppellettili degli esercizi	24	Pubblicità del regolamento
12	Attrezzatura e corredo degli esercizi	25	Casi non previsti dal presente regolamento
		26	Rinvio dinamico
		27	Vigilanza – Sanzioni
		28	Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento - Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle leggi:
 - 14 febbraio 1963, n. 161, recante: «Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e simili» e successive modificazioni;
 - 4 gennaio 1990, n. 1, recante: «Disciplina dell'attività di estetista» e successive modificazioni;
 - 17 agosto 2005, n. 174 recante: «Disciplina dell'attività di acconciatore»;
 - dell'art. 10, comma 2, del Decreto legge 31.01.2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.04.2007, n. 40;
 - degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
- le attività di acconciatore per uomo e donna ed estetista, comunque esercitate, anche a titolo gratuito.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174, l'attività di **"acconciatore"** comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio o il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, l'attività di **"estetista"** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
4. Si intendono comprese anche le attività di **tatuatore** e di **piercing** nonché l'attività di **ricostruzione delle unghie**.
5. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
6. Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Non viene considerato piercing l'inserimento di anelli nelle orecchie qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso.
7. Le attività sopra elencate sono svolte in luogo pubblico o privato da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali. Se le suddette attività sono svolte presso enti, istituti, le dichiarazioni necessarie allo svolgimento delle stesse, fermo il possesso della qualificazione professionale, sono esercitate nel rispetto delle sole norme igieniche prescritte, a condizione che l'attività sia riservata esclusivamente ai clienti della struttura.
8. Sono escluse dal presente regolamento le attività e le prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 200,00.

Art. 2

Dichiarazione di inizio attività

1. Chiunque intende esercitare, nel territorio del comune, le attività indicate nel precedente art. 1, o anche soltanto alcune di esse, deve presentare dichiarazione di inizio attività su apposito modulo predisposto dal competente ufficio Comunale che deve contenere:
 - a) I dati anagrafici del richiedente,
 - b) I dati dell'impresa ed eventuale autocertificazione della sua iscrizione, se già avvenuta, negli Albi delle imprese tenuti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - c) le dichiarazioni e/o autocertificazioni, rilasciate sotto la propria responsabilità del/i richiedente/i circa il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 3, della legge 17 agosto 2005, n. 174;
 - d) l'ubicazione dei locali in cui verrà svolta l'attività e dichiarazione circa la compatibilità della destinazione d'uso con l'insediamento di un esercizio di acconciatore;
 - e) il progetto definitivo, presentato con apposita relazione tecnica, corredato di planimetria dell'insediamento, dei locali di cui al precedente punto d), avallata da attestazione resa da tecnico abilitato, della rispondenza del progetto ai requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza dei locali, degli arredi e delle attrezzature.
 - f) il nominativo del responsabile tecnico nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coordinante o di un dipendente dell'impresa. Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore o di estetista
2. La dichiarazione di inizio di attività di cui al precedente comma 1, ha effetto immediato.

3. Sono soggetti, altresì alla dichiarazione di inizio attività, secondo le disposizioni dell'art. 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 241/1990:

- a) il subingresso, senza modifiche o adeguamenti dei locali nella titolarità di un esercizio già autorizzato a svolgere l'attività di acconciatore;
- b) le trasformazioni societarie di imprese già autorizzate o abilitate all'attività;
- c) le modifiche della compagine societaria nelle società di persone ed eventualmente, se diverso dai soci, del legale rappresentante;
- d) la variazione del responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174 in possesso dei requisiti professionali;
- e) la variazione del legale rappresentante o comunque di chi ha poteri di amministrazione nelle società di capitali.

4. Le attività di cui al precedente comma hanno rilievo ed effetti, ai fini di quanto disciplinato e disposto dal presente regolamento, dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai competenti uffici comunali.

5. La dichiarazione di inizio attività dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti dagli uffici comunali al SUAP / Comune di Oviglio.

6. In caso di subingresso, la dichiarazione è effettuata dal subentrante, che dovrà dichiarare che non sono intervenute modifiche o adeguamenti dei locali che necessitano di comunicazione ai sensi del precedente art. 2.

7. In caso di subingresso mortis causa nelle imprese artigiane l'erede o gli eredi, previa istanza scritta presentata al competente ufficio comunale entro un anno dalla data della morte del titolare, potrà/potranno continuare ad esercitare l'attività ai sensi dell'art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443, recante "Legge-quadro per l'artigianato". L'attività di fatto dovrà essere svolta da un responsabile tecnico in possesso della necessaria abilitazione/qualificazione professionale.

Art. 3

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. Il responsabile del servizio, *nei casi di cui al precedente art. 2*, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti – in particolare si fa espresso riferimento agli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 e dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 – nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 2, comma 2, osservate le procedure di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall'art. 6, c.1, della legge 17.02.2005, n. 15 adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro sessanta giorni.

CAPO II

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Art. 4

Accertamento dei requisiti di impresa artigianale

1. Non appena pervenuta la dichiarazione, se l'impresa ha dichiarato di essere già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane e non ha prodotto documentazione, l'ufficio comunale richiede la relativa conferma alla camera di commercio, industria e agricoltura territorialmente competente.

2. In difetto di tale iscrizione viene interessata la commissione provinciale per l'artigianato presso la camera di commercio, industria e agricoltura.

3. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443, gli organi comunali preposti accertano la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio.

Art. 5

Ubicazione degli esercizi

1. Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.

2. L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave, che il laboratorio disponga di servizio igienico proprio e che il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio dell'attività e si uniformi ai requisiti richiesti dal presente regolamento.

3. L'attività di estetista può essere svolta anche contestualmente ad attività similari quali: acconciatore profumerie e saloni di bellezza.

4. Non può essere svolta in nessun caso presso ambulatori medici, istituti sanitari o farmacie.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 200,00.

Art. 6

Richiesta di accertamento

1. L'ufficio comunale promuove, da parte del competente servizio dell'azienda U.S.L., l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene presentata dichiarazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e della idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio.

Art. 7

Requisiti igienici dei locali

1. Spetta al servizio di igiene pubblica l'accertamento dei seguenti requisiti igienici:

- a) i locali devono avere un'adeguata aerilluminazione naturale e una altezza non inferiore a mt. 2,70;
- b) nei locali privi di finestre ma con porte vetrate deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale mediante vasistas e comunque deve essere assicurata un'aerazione forzata che consenta un adeguato numero di ricambi/ore;
- c) i locali devono altresì essere dotati di un idoneo servizio igienico (anti + wc) e di un adeguato ripostiglio, in aggiunta ai locali adibiti all'attività, ad eccezione dei laboratori di estetica per i quali devono essere previsti i locali di cui alla successiva lett. i, n. 3;
- d) i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di almeno 2 mt. devono essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che ne consentano la pulizia e disinfezione;
- e) nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica o materiale simile ad acqua corrente e potabile calda e fredda; tali lavandini devono essere provvisti di sistema per lo smaltimento dell'acqua di rifiuto;
- f) gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di retrobottega o, comunque, di un locale separato, per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, adeguatamente aerato;
- g) l'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio;
- h) in caso di ampliamento dei locali o di modifiche strutturali interne il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione al comune per il prescritto nulla-osta sanitario;
- i) l'apertura di nuovi esercizi e il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell'attività, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi igienici, ripostigli, sale di attesa) così determinate:
 - 1) esercizi di acconciatori: superficie di almeno mq. 4 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto (si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio);
 - 2) prestazioni semplici di pedicure estetico svolto presso gli esercizi di cui al punto 1): settore attrezzato di superficie mq. 6;
 - 3) attività di estetista esercitata in locali autonomi: superficie di almeno mq. 30; in ogni caso gli esercizi di estetica dovranno disporre di: un locale ricevimento-attesa per il pubblico adiacente alla sala di cui sopra; box distinti per attività con superficie minima di mq. 6 cadauno; un servizio igienico;
- j) le attività di cui al punto m, numeri 1 e 3, se abbinate in un unico esercizio, devono essere svolte in locali distinti ed aventi le superfici minime previste per le singole attività. È consentito l'utilizzo di una sala di attesa unica, con relativo servizio igienico, distinta però dalle sale di lavoro;
- m) le attività di estetista esercitate presso le rivendite di prodotti cosmetici ai sensi dell'art. 7 comma 20, della legge 4 gennaio 1990 n. 1, dovranno essere svolte in locali distinti con le superfici minime

di cui al punto i, n. 3. Qualora le stesse siano limitate a prestazioni semplici di manicure e pedicure, il locale potrà avere una superficie minima di mq. 9.

Art. 8

Esercizi posti in località prive di acquedotto

1. Nei locali degli esercizi posti in località prive di acquedotto può essere riconosciuta, a giudizio del competente servizio della azienda U.S.L., l'idoneità igienica degli stessi, se vi è assicurata una provvista di acqua potabile in quantità sufficiente ad assicurare l'esercizio igienico dell'attività.

Art. 9

Esercizi misti

1. Gli esercizi misti, per uomo e signora, dispongono di appositi reparti distinti, adiacenti ed intercomunicanti.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art. 10

Divieto di esercizio delle attività in forma ambulante

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono svolgersi all'aperto.

Art. 11

Arredamento e suppellettili degli esercizi

1. Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento sono dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, pure a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per la raccolta giornaliera delle immondizie.
2. Il mobilio e l'arredamento dei locali sono semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art. 12

Attrezzatura e corredo degli esercizi

1. Tutti gli esercizi sono forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiati per ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alla importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoratori, nonché di una cassetta contenente medicinali per il pronto soccorso.
2. Gli esercizi degli acconciatori sono forniti di comodi sedili rivestiti di materiale lavabile con appoggia-capo coperti con carta impermeabile, da rinnovarsi ad ogni servizio.
3. L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art. 13

Requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività di cui all'articolo 2

1. Nelle attività soggette a dichiarazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, è, in ogni caso, vietato l'impiego di procedimenti, di prodotti e di attrezzi non conformi alle comuni norme di igiene, che possano comunque recare pregiudizio alla salute dei clienti e dei lavoratori.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 200,00.

Art. 14 **Certificato di idoneità sanitaria**

1. Il personale dipendente, nonché il proprietario e le persone della famiglia che eventualmente lo coadiuvano nell'esercizio della sua professione, devono essere muniti del certificato di idoneità sanitaria, o documento equipollente, rilasciato dall'autorità sanitaria locale, dal quale risulti la immunità da malattie infettive e diffusive.

2. I documenti di cui al comma 1 sono tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio, per essere esibiti ad ogni richiesta della autorità sanitaria e sono soggetti a rinnovazione annuale, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura del competente servizio sanitario.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 200,00.

Art. 15 **Conduzione igienica delle attività**

1. Al firmatario delle dichiarazioni disciplinate dal presente regolamento incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) Pulizia e disinfezione ambientale giornaliera: per la pulizia e la disinfezione dei locali ed arredi procedere nel modo seguente: spazzare e spolverare ad umido per evitare di sollevare polvere, forfora e capelli in tutti i locali. Per i piani di lavoro, lavandini, piastrelle, pavimenti e WC, lavaggio con acqua e detergente. In caso di superfici contaminate da materiale biologico (sangue) disinfettare, previo lavaggio, con clorossidante elettrolitico;
- b) Pulizia e disinfezione degli strumenti di lavoro: per bigodini, pettini, spazzole e materiale plastico, lavaggio giornaliero con acqua e detergente. Qualora contaminati da materiale biologico (sangue), previo lavaggio o detersione, disinfettare con clorossidante elettrolitico. Per lame ed aghi usare quelli monouso e se si usano aghi da siringa questi non vanno rincappucciati. Aghi e strumenti taglienti monouso devono essere gettati a parte in appositi contenitori rigidi. Per rasoi, forbici e pinze, strumenti da manicure e pedicure, lavaggio con acqua e detergente dopo l'uso e disinfezione chimica o fisica ritenuta idonea dal servizio igiene pubblica;
- c) Biancheria: teli, asciugamani, salviette, mantelline vanno sostituiti per ogni cliente; il lavaggio va effettuato in lavatrice a +60°, in caso di contaminazione con materiale biologico (sangue) dopo il pre-lavaggio aggiungere clorossidante elettrolitico;
- d) Cute lesa: utilizzare antisettico ritenuto idoneo dal servizio igiene pubblica. Nell'attività di acconciatore usare matita emostatica monouso o crema emostatica; è preferibile che i prodotti dopobarba se in crema vengano spalmati dal cliente stesso;
- e) Capelli rasati: gli eventuali capelli rasati aderenti alla cute vanno rimossi con salviette monouso; è vietato utilizzare piumini onde evitare la diffusione di eventuali micosi;
- f) Tinture e fissativi: tinture, fissativi ed altri prodotti impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere, per le tinture, ai requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- g) Servizi a domicilio: coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta idonea a contenere gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00 per ogni singola violazione.

Art. 16 **Pulizia del personale**

1. Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossare una vestaglia bianca o altro colore chiaro abbottonata, con maniche chiuse al polso, o con mezze maniche ad avambracci scoperti.

2. Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio si lava accuratamente le mani con acqua e sapone, utilizza strumenti di lavoro lavati e disinfettati, usa guanti monouso in presenza di dermatiti del corpo e del cuoio capelluto o durante pratiche estetiche come manicure e pedicure o durante la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art. 17 **Impiego di solventi**

1. I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, sono sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente.

2. Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme.

3. Per una migliore protezione a livello cutaneo, l'applicazione di tinture per capelli o altre sostanze nocive è eseguita proteggendo le mani con guanti monouso.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art. 18 **Difesa dei locali contro le mosche**

1. È fatto obbligo ai titolari degli esercizi oggetto del presente regolamento di osservare e fare osservare esattamente tutte le norme legislative, i regolamenti e le ordinanze emanate dalle autorità per la lotta contro le mosche.

2. In particolare, nella stagione estiva, le aperture degli esercizi e dei locali annessi sono munite di dispositivi atti alla difesa contro le mosche.

3. Le porte di accesso dall'esterno sono munite di tende pendule.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art. 19 **Esposizione della DIA e delle tariffe**

1. Copia della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è esposta nei locali dell'esercizio stesso, a visione del pubblico, unitamente alle tabelle contenenti l'orario di apertura e di chiusura e la tariffa dei corrispettivi per i vari servizi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art. 20 **Orario di apertura dell'esercizio**

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per le attività disciplinate dal presente regolamento sono stabiliti, sentite le organizzazioni di categoria, con ordinanza del sindaco.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art. 21 **Sospensione dell'attività**

1. Il comune, per comprovati motivi di necessità, può, su richiesta dell'interessato consentire la sospensione di attività di un esercizio per periodi superiori a trenta giorni e fino un massimo di un anno.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 200,00.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 23 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1 della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Dell'entrata in vigore del presente Regolamento sarà dato apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione dei Regolamenti comunali.

Art. 25 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 26 Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27 Vigilanza - Sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

5. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni amministrative, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può essere disposta la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di 7 ed un massimo di 90 giorni.

6. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, oltre la sanzione amministrativa, si dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato.

7. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali o senza aver presentato la dichiarazione e/o la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 2 del presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie ed amministrative previste all'art. 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché la chiusura dell'esercizio.

Art. 28 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per 15 giorni della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultima pubblicazione.